

Codice A1103A

D.D. 8 febbraio 2022, n. 47

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 31 FOR/2017).**



**ATTO DD 47/A1103A/2022**

**DEL 08/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 31 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 540 del 03.10.2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Cuneo (CN) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis omissis*, in qualità di trasgressore, e della società *omissis*, con sede legale a *omissis*, in qualità di obbligata in solido, nella persona del sig.re *omissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis* in qualità di amministratore unico pro tempore, nei confronti dei quali con processo verbale n. 03/2017 del 29.03.2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località *omissis*" nel Comune di Cuneo (CN), è stato accertato quanto segue:

a) violazione dell'art. 14 della L.r. n. 4/2009 e del correlato Regolamento forestale. relativo alla realizzazione di interventi selvicolturali in assenza della relativa comunicazione e/o autorizzazione;

b) violazione dell'art. 20, c. 1, lett. b) della L.r. n. 4/2009 e del correlato Regolamento forestale relativo al divieto di taglio raso in area boschiva;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso che risulta agli atti che il sig.re *omissis* ha presentato nei termini scritti difensivi facendo altresì richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto del verbale dell'audizione regolarmente tenutasi in data 20 gennaio 2022;

esaminate le argomentazioni espone in tali sedi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità delle violazioni contestate tenuto conto che, come ampiamente documentato dagli accertatori ed implicitamente ammesso anche dal trasgressore, l'abbattimento ha interessato l'intero arboreto; operazione, quella del taglio raso, che interessando un'area boschiva necessitava di uno specifico

provvedimento autorizzativo, qui assente;

visto il valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visti in particolare gli artt. 14 e 20 della L.R. n. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 4 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R, come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. a) e d) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

preso atto dell'impegno preso dal sig.re Regis in sede di audizione a non proporre opposizione al presente provvedimento a fronte dell'impegno da parte dell'Amministrazione all'applicazione del minimo edittale, giustificato anche dal lasso di tempo trascorso dalla condotta qui contestata;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visti in particolare gli artt. 14 e 20 L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionati dall'art. 36, c. 1 della medesima Legge;

#### *determina*

a) in euro 50,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a);

b) in euro 1138,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b);

ed in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

#### INGIUNGE

ai sunnominati di pagare la somma complessiva di **Euro 1198,61** di cui Euro 1188,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di

ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri per Fabrizio Zanella